

22599/2018

Sentenza n. 22599/2018

Pron. m. 2424/2018

Rep. m. 25096/2018



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI ROMA

Sedicesima (ex Terza) Sezione Civile

in funzione di

Sezione specializzata in materia d'impresa

così composto:

Dott. Giuseppe Di Salvo

presidente

Dott. Stefano Cardinali

giudice

Dott.ssa Clelia Buonocore

giudice rel.

riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado, iscritta al n. **39329** del Ruolo Generale per gli affari contenziosi dell'anno **2015**, e vertente

TRA

FALLIMENTO DELLA INDUSTRIALE PONTINA s.r.l. (già **ANTARES INDUSTRIALE GROUP S.p.A.**), con sede legale in Roma, al Largo Gonzaga del Vodice Generale n. 2 e sede operativa in Sonnino (C.F. 06042121001), in persona del Curatore e legale rappresentante p.t., Dott.ssa Raffaella Longobardi, elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Montello n. 20, presso lo studio dell'Avv. Florangela Marano, con l'Avv. Domenico Trobia, che lo rappresenta e difende per mandato a margine dell'atto di citazione.

Attore

E

TRULLI ALESSIA, nata a Terracina il 16.12.1972 (C.F. TRL LSS 72T56 L120N), elettivamente domiciliata in Latina, al Viale delle Medaglie d'Oro n. 8,

AK

presso lo studio dell'Avv. Cesare Cesaroni, che la rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta.

IANNOTTA LUCIANO, nato a Terracina il 18.08.1971 (C.F. NNT LCN 71M18 L120Q), elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Sistina n. 42, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Galoppi, che lo rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta.

FABRIZI SANTE, nato a Roma il 31.05.1963 (C.F. FBR SNT 63E31 H501Z), elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Enrico Tazzoli n. 6, presso lo studio dell'Avv. Luca Gratteri, che lo rappresenta e difende per mandato in calce alla copia notificata dell'atto di citazione.

MICOZZI FABRIZIO, nato a Roma il 18.04.1969 (C.F. MCZ FRZ 69D18 H501W), elettivamente domiciliato in Roma, al Viale Parioli n. 63, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Lucchese, che lo rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta.

BALDELLI ANTONIO, nato a Roma il 12.04.1961 (C.f. BDL NTN 61D12 H501D), elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Gregorio VII n. 466, presso lo studio dell'Avv. Claudio Pompei, che lo rappresenta e difende per mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta.

Convenuti

NONCHE'

UNIPOLSAI S.p.A., con sede legale in Bologna, alla Via Stalingrado n. 45 (C.F. e P. IVA 00818570012), in persona del Procuratore *ad negotia*, Dott. Daniele Guglielmetti, elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Cratilo di Atene n. 31, presso lo studio dell'Avv. Domenico Vizzone, che la rappresenta e difende per mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta.

GROUPAMA ASSICURAZIONI S.p.A., con sede legale in Roma, al Viale Cesare Pavese n. 385, in persona del Procuratore speciale, Dott. Paolo Rozzi, elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Antonio Dionisi n. 73, presso lo studio degli Avv.ti Mara Mandrè e Patrizia Gallo, che la rappresentano e difendono per mandato in calce alla copia notificata dell'atto di citazione per chiamata in causa.

AMISSIMA ASSICURAZIONI S.p.A. (già **CARIGE ASSICURAZIONI S.p.A.**), con sede legale in Milano, al Viale Certosa n. 222 (P. IVA 01677750158), in persona del Procuratore speciale Dr. Cristiano Andreoli, elettivamente domiciliata in Roma, alla Via delle Fornaci n. 38, presso lo studio dell'Avv. Fabio Alberici, che la rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta.

Terze chiamate in causa

CONCLUSIONI:

per il **Fallimento della Industriale Pontina s.r.l.**: "Voglia il Tribunale, previo accertamento *i*) della amministrazione/coamministrazione di fatto della società da parte di Iannotta Luciano; *ii*) della violazione, da parte degli amministratori, dei doveri di corretta gestione, per non aver posto in essere le attività di cui agli artt. 2446 e 2447 c.c. pur in presenza di una causa di scioglimento della società già alla fine dell'esercizio 2008 – con illegittima prosecuzione, in spregio al disposto dell'art. 2486 c.c., dell'attività di impresa – e per aver distratto il patrimonio sociale alienandolo a "società di comodo" senza corrispettivo o per un corrispettivo inadeguato; *iii*) della inosservanza, da parte dei sindaci, dei doveri di vigilanza derivanti dal mandato ricevuto e dall'art. 2406 c.c., condannare i convenuti, in solido tra loro ovvero ciascuno per quanto di ragione, al risarcimento, in favore della Curatela del Fallimento della Industriale Pontina s.r.l., dei danni conseguenti ai predetti addebiti, in misura pari al passivo fallimentare, allo stato ammontante ad euro 30.488.035,00, ovvero nella diversa, maggiore o minor somma ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese di lite";

per **Trulli Alessia**: “Voglia il Tribunale, in via pregiudiziale in rito, accertata l'identità di azione civile e penale nonché il trasferimento dell'azione civile in sede penale e, dunque, la rinuncia agli atti del giudizio da parte della Curatela nei confronti di Trulli Alessia, dichiarare l'estinzione del procedimento ovvero disporre l'estromissione della medesima Trulli Alessia dallo stesso. In via preliminare in rito, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione ex art. 164 c.p.c.. In ogni caso, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale dell'azione di responsabilità e delle conseguenti pretese risarcitorie azionate dalla Curatela. In via gradata, disporre la sospensione del processo, ex art. 295 c.p.c., in attesa della definizione dei giudizi pendenti innanzi al Tribunale di Latina ed aventi ad oggetto le azioni revocatorie promosse dalla Curatela del Fallimento della Industriale Pontina s.r.l.. Nel merito, in via ulteriormente gradata, rigettare tutte le domande di parte attrice dacché infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese di lite”;

per **Iannotta Luciano**: “Voglia il Tribunale, *contrariis rejectis*, in via preliminare e/o pregiudiziale accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione, alla data di notifica dell'atto di citazione, dell'azione di responsabilità promossa dalla Curatela del Fallimento della Industriale Pontina s.r.l. e delle conseguenti pretese risarcitorie, per decorso del termine quinquennale di cui all'art. 2949 c.c.. Nel merito, rigettare integralmente le domande formulate dalla Curatela attrice dacché infondate per le ragioni esposte in atti. Accertare e dichiarare la temerarietà della lite promossa dalla Curatela del Fallimento della Industriale Pontina s.r.l. e, per l'effetto, condannare la Stessa al risarcimento dei danni, da liquidare in via equitativa. In ogni caso, con vittoria di spese di lite”;

per **Fabrizi Sante**: “Piaccia al Tribunale, in via pregiudiziale, nel merito accertare e dichiarare, per i motivi esposti in atti, l'intervenuta prescrizione dell'azione promossa dal Fallimento della Industriale Pontina s.r.l. nei confronti di Fabrizio Sante. In via principale, nel merito, rigettare tutte le domande proposte dalla Curatela attrice dacché inammissibili, improcedibili e, comunque, infondate in fatto e in diritto. Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte attrice, condannare la UnipolSai S.p.A. a manlevare e tenere indenne Fabrizio Sante

da quanto quest'Ultimo dovesse essere eventualmente tenuto a risarcire al Fallimento attore. In ogni caso, condannare la UnipolSai S.p.A. al pagamento, in favore di Fabrizi Sante, di tutte le somme da quest'Ultimo versate a titolo di spese legali relative e connesse al presente giudizio. Con vittoria di spese di lite”;

per **Micozzi Fabrizio**: “Piaccia al Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, in via preliminare a) accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione della pretesa risarcitoria azionata dalla Curatela del Fallimento della Industriale Pontina s.r.l.; b) accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione, per violazione del disposto di cui agli artt. 163 e 164 c.p.c.. Nel merito, accertare e dichiarare l'insussistenza di qualsivoglia responsabilità di Micozzi Fabrizio in ordine ai danni lamentati dalla Curatela attrice, per le ragioni esposte in atti, e, per l'effetto, rigettare integralmente le avverse domande dacché infondate in fatto ed in diritto. In via meramente subordinata, nell'ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande di parte attrice, accertata e dichiarata la validità ed efficacia della polizza assicurativa descritta in atti, condannare la Groupama Assicurazioni S.p.A. a manlevare e tenere indenne Micozzi Fabrizio da qualunque pretesa economica della Curatela eventualmente accolta. Con vittoria di spese di lite”;

per **Baldelli Antonio**: “Voglia il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, in via preliminare accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'azione di responsabilità promossa dalla Curatela del Fallimento della Industriale Pontina s.r.l.. Ancora in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda di parte attrice in quanto generica e, come tale, formulata in violazione del diritto di difesa del convenuto. Nel merito, in via principale accertata l'insussistenza di qualsivoglia responsabilità di Baldelli Antonio, rigettare la domanda di parte attrice dacché infondata in fatto ed in diritto; in via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento delle domande della Curatela attrice, condannare la Amissima Assicurazioni S.p.A. (già Carige Assicurazioni S.p.A.) a manlevare il convenuto Baldelli Antonio – nei limiti del massimale concordato – per quanto quest'Ultimo dovesse essere condannato a pagare in favore dell'attrice. Con vittoria di spese di lite”;

per la **UnipolSai S.p.A.**: “In via pregiudiziale, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'azione promossa dal Fallimento della Industriale Pontina s.r.l. nei confronti, tra gli altri, di Fabrizi Sante, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio. In via principale, rigettare tutte le domande di parte avversa, dacché inammissibili e, comunque, infondate in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio. In via subordinata, nella non creduta ipotesi di accoglimento della domanda di parte attrice, determinare il risarcimento nella minor somma effettivamente dovuta, ponendola a carico degli effettivi responsabili, determinando le singole quote di responsabilità, rigettando la chiamata in causa spiegata da Fabrizi Sante nei confronti della UnipolSai S.p.A. attesa l'inoperatività della polizza - che esclude espressamente il rischio conseguente all'attività di sindaco - con vittoria delle spese e competenze del presente giudizio. In via ancora più subordinata, limitare la garanzia tenendo conto della quota di responsabilità di pertinenza di Fabrizi Sante, con esclusione, quindi, di quella parte di responsabilità che dovesse ricadere sullo Stesso in virtù del vincolo di solidarietà, tenendo conto del massimale di polizza e degli scoperti contrattuali, in questo caso con compensazione di spese e competenze di causa”;

per la **Groupama Assicurazioni S.p.A.**: “Piaccia al Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in via pregiudiziale ed assorbente accertare e dichiarare la inoperatività della garanzia assicurativa invocata da Micozzi Fabrizio per i motivi esposti in atti, atteso il disposto contrattuale che disciplina gli eventuali comportamenti colposi posti in essere dall'assicurato prima della sottoscrizione della polizza sostitutiva. Attesa l'evidenza documentale della suddetta eccezione, disporre l'immediata estromissione dal giudizio della Groupama Assicurazioni S.p.A.. In via subordinata e, comunque, pregiudiziale, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto all'azione giudiziaria intrapresa dalla Curatela del Fallimento della Industriale Pontina s.r.l. per i motivi tutti esposti in atti. Sempre in via subordinata e nel merito rigettare ogni pretesa avanzata dalla Curatela attrice nei confronti di Micozzi Fabrizio dacché inammissibile, improponibile, infondata e non provata, per i motivi esposti in atti. Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte attrice e di rigetto

della eccezione pregiudiziale, stabilire l'obbligo di garanzia e manleva, in capo alla Groupama Assicurazioni S.p.A. nei limiti contrattuali innanzi esplicitamente indicati. Con vittoria di spese di lite”;

per la **Amissima Assicurazioni S.p.A.**: “Voglia il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, A) in via preliminare, per tutti i motivi esposti in atti, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 164, IV co., c.p.c., per totale omissione dell'oggetto della domanda di cui all'art. 163, III co., n. 4) c.p.c., con ogni conseguente pronuncia ed effetto anche in ordine alle spese di lite. B) Nel merito, rigettare qualsivoglia domanda da chiunque proposta nei confronti di Amissima Assicurazioni S.p.A. (già Carige Assicurazioni S.p.A.) per intervenuta prescrizione del diritto azionato dalla Curatela attrice e, comunque, dacché inammissibile, infondata in fatto ed in diritto per i motivi esposti, e non provata anche in ordine al *quantum debeatur* ed al nesso eziologico con l'evento per cui è causa. C) Sempre nel merito, rigettare qualsivoglia domanda da chiunque proposta nei confronti di Amissima Assicurazioni S.p.A. (già Carige Assicurazioni S.p.A.) per la inoperatività delle garanzie di polizza e, comunque, in quanto inammissibile, infondata in fatto ed in diritto per i motivi esposti, e non provata anche in ordine al *quantum debeatur* ed al nesso eziologico con l'evento per cui è causa. D) In via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande di parte attrice, limitare il dovuto a titolo risarcitorio al danno effettivamente provato ed in nesso causale con la condotta professionale di Baldelli Antonio, nella misura eventualmente addebitabile a quest'Ultimo, rigettando ogni superiore e diversa pretesa, dacché infondata in fatto ed in diritto, e non provata anche in ordine al *quantum debeatur* ed al nesso eziologico con l'evento per cui è causa; limitare, in ogni caso, l'indennizzo che dovesse ritenersi dovuto dalla Amissima Assicurazioni S.p.A. (già Carige Assicurazioni S.p.A.), sia alla luce delle condizioni e pattuizioni contrattuali - e, quindi, alla sola quota parte direttamente riconducibile all'operato dell'assicurato Baldelli Antonio, escluso quanto allo Stesso riferibile in virtù del vincolo solidale con altri soggetti - sia del massimale di polizza di euro 1.035.000,00, detratti eventuali scoperti e/o franchigie. Con vittoria di spese di lite”.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato la Curatela del Fallimento della Industriale Pontina s.r.l. premetteva che

- il Tribunale di Latina, con Sentenza n. 41/2010, resa in data 10 giugno 2010, aveva dichiarato il fallimento della Industriale Pontina s.r.l. (già Antares Industriale Group S.p.A.);
- al momento della dichiarazione di fallimento, la carica di amministratore unico della predetta società era rivestita da Trulli Alessia;
- in realtà la Industriale Pontina s.r.l. (già Antares Industriale Group S.p.A.) era stata sempre amministrata, in via di fatto, da Iannotta Luciano;
- l'ultimo collegio sindacale della fallita – nominato il 22.06.2006 per la durata di anni tre – era composto da Fabrizi Sante, con la carica di Presidente, nonché da Micozzi Fabrizio e Baldelli Antonio;
- la Industriale Pontina s.r.l. (già Antares Industriale Group S.p.A.) – con sede legale in Roma e sede operativa in Sonnino - aveva ad oggetto l'attività di estrazione e commercializzazione di materiali inerti, nonché l'attività di costruzione di edifici, la realizzazione di opere di ristrutturazione e quant'altro attinente genericamente al settore edile.

Ciò premesso, la Curatela attrice lamentava che

- non le era mai stata consegnata la documentazione contabile della società fallita dacché, asseritamente, in parte andata distrutta in seguito ad un incendio e, per la restante parte, rubata unitamente ad un veicolo di proprietà sociale;
- ad ogni buon conto, l'esame delle domande di insinuazione al passivo aveva consentito di acclarare che già alla fine del 2008 la Industriale Pontina s.r.l. (già Antares Industriale Group S.p.A.) aveva maturato debiti



per circa euro 20.000.000,00 e riportato perdite che avevano interamente eroso il capitale sociale;

- ciò nonostante gli amministratori – di fatto e di diritto - avevano del tutto disatteso gli obblighi gravanti a loro carico;
- segnatamente, Trulli Alessia e Iannotta Luciano non solo non avevano convocato senza indugio l'assemblea dei soci per la ricostituzione del capitale ovvero, in difetto, per la messa in liquidazione della società, ma, anzi, ben lungi dal limitarsi alla gestione in un'ottica meramente conservativa, avevano proseguito l'attività di impresa;
- la prosecuzione dell'attività di impresa, nonostante la Industriale Pontina s.r.l. (già Antares Industriale Group S.p.A.) fosse in scioglimento, aveva comportato un aggravamento della situazione di dissesto della società, con un rilevante incremento delle passività;
- invero, il passivo fallimentare accertato ammontava ad euro 30.488.035,00.

La Curatela attrice lamentava, ancora, che a partire dall'anno 2008 gli amministratori della Industriale Pontina s.r.l. (già Antares Industriale Group S.p.A.) avevano "dismesso" l'intero patrimonio della società poi fallita, sottraendolo alla naturale funzione di garanzia in favore dei creditori, alienando beni immobili e rami d'azienda di proprietà sociale a società di comodo costituite *ad hoc*, per corrispettivi del tutto inadeguati rispetto al reale valore dei cespiti trasferiti; precisava, in particolare, che

- ✓ in data 25 giugno 2008, era stato venduto alla Antares Business s.r.l. un terreno relativamente al quale era già stato rilasciato il permesso di costruire un fabbricato multipiano da destinare a centro commerciale ed abitazioni;
- ✓ in data 2 ottobre 2008 erano stati venduti alla Invest Immobiliare s.r.l. svariati terreni, molti dei quali ubicati in zona industriale;
- ✓ in data 11 marzo 2009 era stato ceduto alla Invest Immobiliare s.r.l. un ramo d'azienda nel quale erano ricompresi vari immobili;

- ✓ ancora, in data 29 aprile 2009 erano stati venduti alla Antares Business Center due fabbricati su due livelli (di 7 e 7,5 vani catastali) nonché un terreno di mq. 1.900,00;
- ✓ infine, in data 12 febbraio 2010 era stato ceduto alla Antares Corporation il ramo d'azienda avente ad oggetto i lavori di costruzione, con attestazioni SOA.

La Curatela istante deduceva, ancora, che gli amministratori – di fatto e di diritto – della Industriale Pontina s.r.l. (già Antares Industriale Group S.p.A.) avevano potuto proseguire l'attività di impresa nonostante la perdita del capitale sociale, e porre in essere gli atti di dismissione del patrimonio della società poi fallita, grazie all'inerzia del collegio sindacale, che aveva del tutto omesso la dovuta attività di controllo e vigilanza.

Nell'evidenziare, quindi, che anche i sindaci erano tenuti a rispondere, in solido con gli amministratori, dei danni cagionati al patrimonio della società fallita ed alla massa dei creditori, la Curatela del Fallimento della Industriale Pontina s.r.l. (già Antares Industriale Group S.p.A.) rassegnava le conclusioni riportate in premessa.

Instaurato il contraddittorio si costituiva Trulli Alessia la quale, in via preliminare, eccepiva l'estinzione del giudizio ex art. 75 c.p.p., deducendo che, dopo la notifica dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, la Curatela, con atto dell'8 luglio 2015, si era costituita parte civile nel procedimento penale avviato a carico di essa convenuta, in qualità di amministratore di diritto della Industriale Pontina s.r.l. (già Antares Industriale Group S.p.A.), nonché a carico di Iannotta Luciano, in qualità di amministratore di fatto della medesima società, per i reati di cui agli artt. 110 c.p., 216, I co., n. 1, e 223 L.F. e segnatamente, per aver, in concorso tra loro, occultato o, comunque, distratto beni della società fallita.

Trulli Alessia eccepiva, ancora, la nullità dell'atto di citazione dacché non contenente la chiara e specifica enunciazione delle condotte di *mala gestio* addebitabili agli amministratori e dei danni eziologicamente connessi agli addebiti

formulati. Ecceppiva, altresì, la prescrizione dell'azione di responsabilità esercitata nei suoi confronti; a tal proposito deduceva che

- la Curatela aveva inteso evidentemente esercitare l'azione a tutela dei creditori, prevista dall'art. 2394 c.c.;
- il termine quinquennale di prescrizione della suddetta azione decorreva dalla data in cui era divenuta oggettivamente conoscibile, da parte della generalità dei creditori, l'insufficienza del patrimonio della società debitrice al soddisfacimento dei crediti;
- nel caso di specie già dal bilancio relativo all'esercizio 2008 emergeva l'insufficienza del patrimonio della Industriale Pontina s.r.l. (già Antares Industriale Group S.p.A.) al soddisfacimento dei creditori;
- invero, da tale bilancio risultava che l'esercizio 2008 si era "*chiuso in negativo per euro 5.200.177,00 con totale azzeramento del capitale sociale*";
- il bilancio della Industriale Pontina s.r.l. (già Antares Industriale Group S.p.A.) relativo all'esercizio 2008 era stato depositato presso il Registro delle Imprese il 2 aprile 2010, onde al più tardi da tale data era divenuta conoscibile, da parte della generalità dei creditori, l'insufficienza del patrimonio della società poi fallita al soddisfacimento dei debiti contratti;
- pertanto, alla data della notifica dell'atto di citazione (09.06.2015) era già decorso il termine quinquennale di prescrizione dell'azione di responsabilità esercitata dalla Curatela ex art. 2394 c.c..

Trulli Alessia deduceva, poi, che la Curatela odierna attrice aveva già promosso, innanzi al Tribunale di Latina, azioni per la revocatoria degli atti di compravendita oggetto di contestazione nella presente sede; chiedeva, quindi, la sospensione del giudizio, ex art. 295 c.p.c., in attesa della definizione delle cennate azioni revocatorie. Infine, la predetta convenuta contestava nel merito le deduzioni e domande di parte attrice, lamentando la genericità degli addebiti formulati dalla Curatela ed evidenziando che il Consulente incaricato dal P.M. presso il Tribunale di Latina aveva accertato che il dissesto della Industriale Pontina s.r.l. (già Antares Industriale Group S.p.A.) era dovuto alla protratta



paralisi dell'attività sociale conseguente al sequestro preventivo dell'area sita in Sonnino e degli impianti industriali sulla stessa insistenti; sequestro preventivo disposto in relazione agli ipotizzati reati di cui all'art. 44 del D.P.R. n. 380/2001 e 323 c.p., confermato dal Tribunale del Riesame ed, infine, annullato dalla Corte di Cassazione con provvedimento del 23 gennaio 2008.

Infine Trulli Alessia, nell'eccepire che in nessun caso il danno eziologicamente connesso agli addebiti formulati al suo indirizzo poteva quantificarsi in importo corrispondente all'intero ammontare del passivo accertato in sede fallimentare, rassegnava le conclusioni riportate in premessa.

All'esito della notifica dell'atto di citazione si costituiva anche Iannotta Luciano il quale, in via preliminare, eccepiva la prescrizione dell'azione di responsabilità esercitata nei suoi confronti; contestava, comunque, nel merito le avverse deduzioni e pretese eccependo, in particolare, di non aver mai amministrato in via di fatto la Industriale Pontina s.r.l. (già Antares Industriale Group S.p.A.) e di non aver mai neppure rivestito la carica di amministratore di diritto della predetta società; rassegnava, dunque, le conclusioni riportate in epigrafe.

Con comparsa tempestivamente depositata si costituiva, altresì, Fabrizi Sante il quale, in via preliminare, eccepiva che, alla data di notifica dell'atto di citazione (11.06.2015) era già da tempo decorso il termine quinquennale di prescrizione dell'azione di responsabilità promossa nei suoi confronti; a tal proposito, nel premettere che la Curatela attrice aveva inteso evidentemente esercitare il rimedio contemplato dall'art. 2394 c.c., precisava che

- l'assemblea straordinaria dei soci della Antares Industriale Group S.p.A., nel corso dell'adunanza del 29.07.2009, rilevata la sussistenza di perdite per euro 5.200.177,00, aveva deliberato la riduzione del capitale sociale e la trasformazione della società in s.r.l.;
- l'insufficienza del patrimonio della società poi fallita era divenuta percepibile da parte della generalità dei creditori ancor prima di tale data e certamente in epoca antecedente alla stessa dichiarazione di fallimento, risalente al 10.06.2010;



- invero, già dal bilancio relativo all'esercizio 2007 emergeva che la allora Antares Industriale Group S.p.A. (poi Industriale Pontina s.r.l.) aveva debiti per circa euro 20.000.000,00 nei confronti di Istituti di credito e società di *leasing*;
- ad ogni buon conto, la Corte d'Appello di Roma, con Sentenza n. 5347 del 21.10.2011 – ormai passata in giudicato – aveva accertato che lo stato di insolvenza della Antares Industriale Group S.p.A. (poi Industriale Pontina s.r.l.) si era manifestato in epoca ben antecedente alla data di dichiarazione del fallimento, dovendo desumersi dalla progressiva dismissione del patrimonio immobiliare, dalla deliberata trasformazione della società, dall'esistenza di numerosi protesti levati a carico della stessa oltre che dalla iscrizione di ipoteche giudiziali in data 17.02.2009 per euro 133.107,48 in favore della Gerit, ed in data 03.02.2009 per euro 957.953,78 in favore della A-Leasing S.p.A..

Fabrizi Sante contestava, comunque, nel merito gli addebiti genericamente formulati dalla Curatela all'indirizzo dei componenti del collegio sindacale; deduceva, in particolare, che

- ✓ egli, al pari degli altri due sindaci convenuti, era stato nominato presidente del collegio sindacale della Antares Industriale Group S.p.A. (poi Industriale Pontina s.r.l.) in data 22 giugno 2006;
- ✓ già nel corso dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2006 il collegio sindacale aveva richiamato l'attenzione sulla circostanza dell'intervenuto incremento dell'esposizione a breve termine nei confronti del sistema bancario, precisando che una *“attenta politica di programmazione e monitoraggio dei risultati infra annuale è indispensabile per non compromettere un equilibrato svolgersi delle dinamiche finanziarie e reddituali in un mercato sempre più competitivo e complesso”*;
- ✓ indi con raccomandata del 16.11.2007, indirizzata agli amministratori della società poi fallita, il collegio sindacale aveva denunciato *“i) l'esistenza di una posizione finanziaria debitoria, sia di breve che di*

medio termine, particolarmente significativa per gli impegni assunti; ii) una posizione di illiquidità immediata, dei margini di tesoreria e di struttura fortemente negativi; iii) una insufficiente relazione tra ricavi e costi, nonostante gli incrementi dei volumi di attività”

- ✓ con la medesima missiva era stata, altresì, chiesta l'esibizione di una serie di documenti contabili necessari per un controllo puntuale della attività di gestione;
- ✓ la richiesta di documentazione non aveva avuto riscontro ed, anzi, in data 28.01.2008 si era verificato, presso la sede legale della allora Antares Industriale Group S.p.A. (poi Industriale Pontina s.r.l.) un incendio nel quale – a dire degli amministratori – era andata distrutta tutta la documentazione contabile ed amministrativa della società;
- ✓ a fronte di ciò, constatata l'impossibilità di espletare le funzioni di controllo, egli – al pari degli altri componenti del collegio sindacale – in data 24.09.2008 aveva rassegnato le dimissioni dalla carica.

Fabrizi Sante eccepiva, inoltre, che era certamente priva di pregio la doglianza della Curatela volta ad addebitare ai sindaci la responsabilità solidale per i danni correlati agli atti di dismissione dei beni di proprietà della società fallita, posto che i contratti in contestazione erano stati conclusi in massima parte dopo le dimissioni dalla carica dei vari componenti del collegio sindacale, e considerato che, comunque, l'unico contratto risalente all'epoca in cui egli era ancora in carica era stato deliberato e sottoscritto dall'organo gestorio in piena autonomia; infine, contestava nel *quantum* la pretesa risarcitoria azionata dalla Curatela attrice, rassegnando le conclusioni riportate in premessa e chiedendo, comunque, il differimento dell'udienza fissata per la comparizione delle parti onde poter chiamare in causa, nell'osservanza del termine di cui all'art. 163 *bis* c.p.c., la UnipolSai Assicurazioni S.p.A. obbligata a tenerlo indenne dalle conseguenze economiche di eventuali condanne, in forza della polizza assicurativa n. 1/10779/122/102574265 stipulata a garanzia dei rischi derivanti dalla responsabilità civile professionale verso terzi.

Con distinta comparsa tempestivamente depositata si costituiva anche Micozzi Fabrizio il quale, del pari, eccepiva la prescrizione delle pretese azionate dalla Curatela attrice deducendo in proposito, *inter alia*, che

- il collegio sindacale di cui egli faceva parte era rimasto in carica esclusivamente per il periodo compreso tra il 22 giugno 2006 ed il 24 settembre 2008, allorquando tutti i sindaci avevano rassegnato le dimissioni;
- in ogni caso, la data ultima da cui far decorrere il termine di prescrizione dell'azione di responsabilità, esercitata dalla Curatela del Fallimento della Industriale Pontina s.r.l. a norma dell'art. 2394 c.c., doveva individuarsi al 29 luglio 2009, allorquando l'assemblea straordinaria dell'allora Antares Industriale Group S.p.A., rilevato che la società aveva riportato perdite per complessivi euro 5.200.177,00, aveva deliberato la riduzione del capitale sociale e la contestuale trasformazione in s.r.l.;
- pertanto, non essendo stati posti in essere atti interruttivi della prescrizione, alla data (12.06.2015) in cui gli era stato notificato l'atto di citazione era già vanamente decorso il termine quinquennale di prescrizione.

Micozzi Fabrizio contestava, poi, nel merito le deduzioni e gli addebiti formulati all'indirizzo del collegio sindacale, eccependo, *inter alia*, che in nessun caso il dovuto a titolo risarcitorio poteva quantificarsi in importo corrispondente all'intero passivo accertato in sede concorsuale; chiedeva, comunque, il differimento dell'udienza fissata per la comparizione delle parti onde poter chiamare in causa la Groupama Assicurazioni S.p.A. obbligata a tenerlo indenne dalle conseguenze economiche di eventuali condanne in forza della polizza assicurativa n. 000.016 stipulata a garanzia dei rischi derivanti dalla responsabilità civile professionale verso terzi.

Sempre con comparsa tempestivamente depositata si costituiva anche Baldelli Antonio il quale, del pari, eccepiva che, alla data in cui gli era stato notificato l'atto di citazione (12.06.2015), non preceduto da diversi atti interruttivi della prescrizione, era già ampiamente decorso il termine quinquennale di prescrizione

tanto dell'azione sociale di responsabilità che del rimedio di cui all'art. 2394 c.c.;
in proposito deduceva che

- ✓ a mente dell'art. 2393, IV co., c.c. l'azione sociale di responsabilità poteva essere esercitata nel termine di cinque anni dalla cessazione dalla carica degli amministratori;
- ✓ detta norma doveva ritenersi applicabile anche ai sindaci, in virtù del richiamo operato dall'art. 2407, u. co., c.c.;
- ✓ pertanto, essendo egli cessato dalla carica – per dimissioni – fin dal 24 settembre 2008, già nel settembre 2013 era maturata la prescrizione dell'azione sociale di responsabilità;
- ✓ quanto all'azione a tutela dei creditori, doveva considerarsi che l'insufficienza del patrimonio della Antares Industriale Group S.p.A. (poi Industriale Pontina s.r.l.) era divenuta conoscibile, da parte della generalità dei creditori, al più tardi in data 2 aprile 2010, allorquando era stato depositato presso il Registro delle Imprese di Roma il bilancio relativo all'esercizio 2008, nel quale si dava conto delle rilevanti perdite riportate dalla società.

Baldelli Antonio lamentava, ancora, la patente genericità ed indeterminatezza degli addebiti formulati dalla Curatela e, comunque, l'infondatezza delle domande dalla Stessa proposte; indi, nel rassegnare le conclusioni riportate in premessa chiedeva, comunque, il differimento dell'udienza fissata per la comparizione delle parti onde poter chiamare in causa la Carige Assicurazioni S.p.A. (poi Amissima Assicurazioni S.p.A.), obbligata a tenerlo indenne dalle conseguenze economiche di eventuali condanne in forza della polizza assicurativa n. 800009704 stipulata a garanzia dei rischi derivanti dalla responsabilità civile professionale verso terzi.

All'esito della notifica, ad opera di Fabrizi Sante, dell'atto di citazione per chiamata di terzo in causa si costituiva la UnipolSai S.p.A. la quale, in primo luogo, si associava a tutte le eccezioni e difese già svolte dal suo assicurato; eccepiva, poi, che la polizza sottoscritta da Fabrizi Sante non era operativa nella fattispecie concreta; precisava che, comunque, essa non poteva essere chiamata alla manleva se non per la "quota di danno" effettivamente addebitabile al suo

assicurato ed, in ogni caso, nei limiti del massimale di polizza; rassegnava, quindi, le conclusioni riportate in premessa.

A seguito della chiamata in causa si costituiva anche la Groupama Assicurazioni S.p.A. la quale, in via preliminare, eccepiva l'inoperatività, nella fattispecie concreta, della polizza assicurativa stipulata da Micozzi Fabrizio all'epoca dei fatti dedotti in lite, essendo la stessa limitata alla copertura dei rischi derivanti dall'attività svolta come dottore commercialista e non anche di quelli discendenti dall'attività di sindaco; eccepiva, inoltre, la prescrizione e l'infondatezza delle pretese risarcitorie azionate dalla Curatela nei confronti del suo assicurato, precisando che, comunque, anche a voler ravvisare una qualche responsabilità a carico di Micozzi Fabrizio e ritenere che l'obbligo di manleva da quest'Ultimo invocato nei suoi confronti fosse fondato sulla polizza sottoscritta successivamente, nel 2012, anche a copertura della responsabilità professionale per l'attività svolta come sindaco, la suddetta polizza prevedeva un massimale di euro 250.000,00, contemplando, inoltre, a carico dell'assicurato, uno scoperto del 20% per ciascun sinistro con un minimo di franchigia di euro 5.000,00.

Infine, all'esito della chiamata in causa ad opera di Baldelli Antonio si costituiva la Amissima Assicurazioni S.p.A. (già Carige Assicurazioni S.p.A.) la quale si associava alle eccezioni preliminari e difese di merito svolte dal suo assicurato; contestava, comunque, la domanda di garanzia e manleva formulata nei suoi confronti evidenziando, *inter alia*, che la polizza n. 8000097094 era operante con limitato riferimento ad eventuale responsabilità professionale per danni cagionati nell'esercizio dell'attività di commercialista e non, invece, per quella correlata all'attività di componente del collegio sindacale; nel richiamare, poi, ulteriori cause atte a determinare l'inoperatività, nella fattispecie concreta, della copertura assicurativa, rassegnava le conclusioni riportate in epigrafe.

Incardinatasi la lite, si provvedeva all'istruttoria con la sola acquisizione di documentazione conferente; indi la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.



Ritiene il Tribunale che, alla luce delle complessive emergenze in atti, debba pervenirsi all'integrale rigetto delle domande proposte dalla Curatela del Fallimento della Industriale Pontina s.r.l. (già Antares Industriale Group S.p.A.).

1) Eccezione di prescrizione.

1.1 Considerazioni di ordine generale.

In proposito – anche in ragione del tenore delle argomentazioni difensive svolte dai convenuti - va precisato che l'azione contro amministratori e sindaci, esercitata dal curatore del fallimento, compendia in sé tanto l'azione sociale di responsabilità quanto il rimedio accordato ai creditori a fronte della "inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale", ed è diretta alla reintegrazione del patrimonio della società, visto unitariamente come garanzia sia dei soci che dei creditori sociali.

Segnatamente – come evidenziato anche dalla Suprema Corte – detta azione ha carattere unitario ed inscindibile, risultando frutto della confluenza in un unico rimedio delle due diverse azioni di cui agli artt. 2393 e 2394 c.c. (in tal senso, *ex plurimis*, Cass. Civ., sez. I, 29 ottobre 2008, n. 25977).

Pertanto, proprio in ragione della unitarietà ed inscindibilità dell'azione di responsabilità, il Curatore può impostare la domanda di risarcimento contro gli amministratori ed i sindaci avvalendosi del regime che, in relazione alla fattispecie concreta, si palesi più favorevole. E così potrà giovare delle più favorevoli regole che governano il riparto dell'onere della prova nelle azioni di responsabilità contrattuale (quale è, indubbiamente, l'azione sociale di responsabilità) e, del pari, potrà avvalersi del regime della prescrizione che, in relazione alla fattispecie concreta, risulti più favorevole.

Da quanto innanzi detto discende, poi, che il compimento del termine prescrizionale - in entrambi i casi di durata quinquennale - deve essere valutato in riferimento allo specifico *dies a quo* relativo a ciascuna delle due azioni.

1.1.1 Considerazioni in merito alla prescrizione dell'azione sociale di responsabilità.

Come noto il Legislatore della riforma, innovando il sistema previgente nella prospettiva di una maggiore certezza dei rapporti giuridici, all'art. 2393, IV co., ha previsto che l'azione sociale di responsabilità "*può essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione dell'amministratore dalla carica*".

Analoga disposizione non si rinviene, invece, nell'art. 2476 c.c., con riferimento all'azione sociale di responsabilità nei confronti di amministratori di s.r.l..

Pertanto, con riferimento a tale ultima azione – come già per le società per azioni nel sistema previgente – è pur sempre operante il termine prescrizione breve di cinque anni previsto in via generale dall'art. 2949 c.c. per i diritti derivanti dai rapporti sociali. Inoltre, in virtù del principio di cui all'art. 2935 c.c., detto termine decorre dal giorno in cui il diritto al risarcimento può essere fatto valere, e, dunque, non - *sic et simpliciter* - dalla data di commissione dell'illecito, bensì dal prodursi dei relativi effetti pregiudizievoli. Infine, per le ipotesi in cui il danno eziologicamente connesso all'atto di *mala gestio* si sia verificato prima della cessazione dalla carica degli amministratori responsabili dell'illecito, assume rilievo la previsione dell'art. 2941, n. 7, c.c. secondo cui "*la prescrizione rimane sospesa, tra le persone giuridiche e i loro amministratori, finché sono in carica, per le azioni di responsabilità contro di essi*".

Quanto, poi, all'azione sociale di responsabilità nei confronti dei sindaci, è certo noto che il vigente disposto dell'art. 2407 c.c. rinvia agli artt. 2393, 2393 *bis*, 2394, 2394 *bis* e 2395 c.c., in quanto compatibili.

Non va taciuto, tuttavia, che secondo parte della dottrina ed una certa giurisprudenza di merito la disciplina in tema di prescrizione dettata dall'art. 2393, IV co., c.c. con riferimento all'azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori, non è compatibile con la disciplina relativa alla medesima azione contro i sindaci, posto che relativamente a quest'ultima pacificamente non potrebbe trovare applicazione la causa di sospensione della prescrizione prevista dall'art. 2941, n. 7, c.c. (di fatto sottesa alla nuova formulazione del quarto comma dell'art. 2393 c.c.); dal che la conclusione che, per l'azione sociale di responsabilità nei confronti dei sindaci, il *dies a quo* del termine quinquennale di

prescrizione deve farsi decorrere in ogni caso dal manifestarsi del danno eziologicamente connesso all'illecito addebitato.

1.1.2 Considerazioni in merito alla prescrizione dell'azione di responsabilità a tutela dei creditori ex art. 2394 c.c..

Come ben noto con riferimento all'azione di responsabilità di cui all'art. 2394 c.c., il *dies a quo* per il computo del termine di prescrizione – pur sempre quinquennale - va rinvenuto nel momento in cui sia divenuta manifesta ed oggettivamente percepibile all'esterno l'insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento dei creditori.

E tanto in forza del disposto dell'art. 2935 c.c. (a mente del quale “la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”), ed alla luce del dettato del secondo comma dell'art. 2394 c.c. che prevede testualmente che “l'azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti”.

Ciò posto, va ora precisato che l'incapienza patrimoniale – la cui oggettiva conoscibilità, da parte del ceto creditorio, rileva ai fini del decorso del termine di prescrizione di cui all'art. 2394 c.c. - consiste nell'eccedenza delle passività sulle attività, e, dunque, non corrisponde alla perdita integrale del capitale sociale, che può verificarsi anche in presenza di un pareggio tra attivo e passivo, né allo stato d'insolvenza di cui all'art. 5 della Legge fallimentare; pertanto l'emersione della stessa non coincide necessariamente con la dichiarazione del fallimento o dello stato di insolvenza, potendo essere anteriore o, in ipotesi, anche posteriore.

Resta, poi, fermo che, in ossequio alle regole generali enunciate dall'art. 2697 c.c., grava senz'altro sul convenuto che eccepisca la prescrizione, l'onere di provare la specifica collocazione temporale e la preesistenza, al fallimento, della situazione di insufficienza patrimoniale e della relativa percepibilità da parte del ceto creditorio.

Ed a tal proposito va rammentato che, affinché la situazione di incapienza patrimoniale possa considerarsi manifesta anche prima dell'apertura della procedura concorsuale a carico della società, occorre che essa possa essere percepita e conosciuta dalla generalità dei creditori, utilizzando la comune

diligenza dell'uomo medio; pertanto la situazione di insufficienza patrimoniale che emerge da un bilancio depositato può considerarsi conoscibile solo a condizione che, per valutare lo sbilancio tra attivo e passivo, non siano necessarie nozioni tecniche e la conoscenza di altri elementi, non direttamente desumibili dal medesimo bilancio e dai suoi allegati.

1.2 Esame della fattispecie concreta.

1.2.1 Eccezione di prescrizione sollevata da Trulli Alessia e Iannotta Luciano.

Alla luce delle considerazioni di ordine generale sopra svolte, va certamente disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata dalla amministratrice di diritto Trulli Alessia e dall'asserito amministratore di fatto Iannotta Luciano.

Invero, risulta dagli atti che Trulli Alessia rivestiva ancora la carica di amministratrice di diritto della Industriale Pontina s.r.l. (già Anteres Industriale Group S.p.A.) alla data della dichiarazione di fallimento di detta società (10.06.2010); secondo le prospettazioni della Curatela, poi, anche Iannotta Luciano, alla data del fallimento, ancora gestiva in via di fatto la predetta società.

E', dunque, indubbio che alla data in cui (09.06.2015) è pervenuto ai predetti amministratori l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio (integrante anche il primo atto interruttivo) non era ancora decorso il termine quinquennale di prescrizione dell'azione sociale di responsabilità ex artt. 2393 e 2393 *bis* c.c..

Pertanto, posto che – come accennato – l'azione di responsabilità esercitata dal Curatore fallimentare compendia in sé tanto il rimedio di cui all'art. 2393 c.c. quanto quello previsto dall'art. 2394 c.c., non può che rigettarsi l'eccezione di prescrizione sollevata da Trulli Alessia e Iannotta Luciano, essendo indubbio che l'atto introduttivo del presente giudizio sia stato notificato ai Predetti prima del decorso del quinquennio di cui al novellato quarto comma dell'art. 2393 c.c. e, comunque – a voler valorizzare, anche ai fini della prescrizione, l'intervenuta trasformazione della Antares Industriale Group S.p.A. in s.r.l. – prima dello spirare del termine quinquennale per l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori ex art. 2476, III co., c.c. (termine - come noto – soggetto alla causa di sospensione di cui all'art. 2941, n. 7, c.c.). Il che, poi, rende

superfluo verificare – agli effetti della verifica di eventuale prescrizione del rimedio di cui all'art. 2394 c.c. - se effettivamente l'incapienza ed insufficienza del patrimonio della Industriale Pontina s.r.l. al soddisfacimento dei creditori sia divenuta manifesta ed oggettivamente percepibile all'esterno in epoca antecedente alla dichiarazione di fallimento della medesima società.

1.2.1 Eccezione di prescrizione sollevata da Fabrizi Sante, Micozzi Fabrizio e Baldelli Antonio.

Ritiene, invece, il Tribunale che si palesi fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dai componenti del collegio sindacale.

Ed infatti, anche a voler ritenere che l'incapienza ed insufficienza del patrimonio della Industriale Pontina s.r.l. (già Antares Industriale Group S.p.A.) al soddisfacimento dei creditori sia divenuta manifesta ed oggettivamente percepibile all'esterno solo alla data della dichiarazione di fallimento della medesima società (10.06.2010), è indubbio che – difettando, pacificamente, pregressi e diversi atti interruttivi della prescrizione – alle date in cui l'atto introduttivo del presente giudizio è pervenuto all'indirizzo dei sindaci destinatari (11.06.2015 per Fabrizi Sante e 12.06.2015 per Micozzi Fabrizio e Baldelli Antonio) era già decorso il termine quinquennale di prescrizione dell'azione di cui all'art. 2394 c.c..

Analoghe considerazioni, circa il vano decorso del termine quinquennale di prescrizione, vanno poi svolte con riferimento al rimedio dell'azione sociale di responsabilità; e ciò anche a voler ritenere che per i sindaci non operi la previsione del novellato quarto comma dell'art. 2393 c.c. e che, dunque, il termine quinquennale di prescrizione di detta azione debba farsi decorrere non dalla data di cessazione degli stessi dalla carica, ma dal momento in cui si è esaurito, anche negli effetti, l'evento dannoso portato dell'illecito addebitato (*dies a quo* che, nel caso di specie, va collocato al più tardi alla data di apertura della procedura concorsuale, allorquando si è certamente esaurita in tutta la sua portata la condotta lesiva oggetto di addebito, integrata dalla asserita prosecuzione dell'attività di impresa nonostante il verificarsi di una causa di scioglimento).

Né a diversa determinazione potrebbe condurre la circostanza – invocata dalla Curatela attrice – che l'atto di citazione indirizzato ai componenti del collegio sindacale odierni convenuti sia stato presentato all'Ufficiale Giudiziario incaricato della notifica in data 10.06.2015 (e, dunque, nell'ultimo giorno utile antecedente al maturare della prescrizione).

Ed infatti è ben noto che il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, trovando la sua giustificazione nella tutela dell'interesse del notificante a non vedersi addebitato l'esito intempestivo del procedimento notificatorio per la parte sottratta alla sua disponibilità, è stato implicitamente circoscritto dalla stessa Corte Costituzionale ai soli atti processuali.

Non va taciuto, poi, che la generalizzata estensione della regola della scissione soggettiva degli effetti della notifica oltre l'ambito indicato dalla Consulta sarebbe in contrasto con la fondamentale esigenza generale di certezza dei rapporti giuridici; principio di certezza in ossequio al quale, ai fini dell'efficacia degli atti unilaterali recettizi (quali quelli preordinati alla interruzione della prescrizione) si richiede la conoscenza o conoscibilità dell'atto da parte della persona interessata.

Né a diversa determinazione potrebbe condurre il principio di diritto di recente enunciato dall Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la nota Sentenza n. 24822 del 9 dicembre 2015.

Invero, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno sì affermato che eccezionalmente la regola della scissione soggettiva degli effetti della notifica per notificante e destinatario può valere anche per gli effetti sostanziali correlati alla proposizione della domanda giudiziale (e, dunque, quanto alla idoneità della notifica dell'atto di citazione ai fini della interruzione della prescrizione del diritto azionato). Tuttavia hanno circoscritto la cennata applicazione estensiva alle sole ipotesi in cui si sia in presenza di un diritto che non possa farsi valere se non con l'esercizio dell'azione e, quindi, con un atto processuale; è stato precisato, in particolare, che "la soluzione a favore del notificante vale nel solo caso in cui l'esercizio del diritto può essere fatto valere solo mediante atti processuali. In ogni altro caso - e indipendentemente dalle scelte del soggetto che intende interrompere la prescrizione (l'ordinamento non può consentire che il pregiudizio

per la parte destinataria, incolpevole, derivi dalle scelte arbitrarie e ad libitum della controparte) - opera la soluzione opposta”.

Ebbene, non potendosi dubitare del fatto che la prescrizione dell'azione risarcitoria possa essere utilmente interrotta con un atto stragiudiziale di messa in mora, non vi è ragione alcuna per ritenere che, anche quanto agli effetti sostanziali della notifica dell'atto di citazione introduttivo dell'azione di responsabilità, possa e debba operare la cennata scissione soggettiva e che, quindi, la mera consegna dell'atto all'Ufficiale Giudiziario per la relativa notifica, entro il termine di prescrizione, valga ad impedire l'estinzione del diritto ancorché l'atto da notificare pervenga al destinatario solo dopo il decorso del medesimo termine.

In conclusione, dunque, devono ritenersi estinte per prescrizione le pretese risarcitorie azionate dalla Curatela del Fallimento della Industriale Pontina s.r.l. nei confronti dei sindaci.

Nella cennata pronuncia di estinzione per prescrizione restano, poi, assorbite le domande di garanzia formulate da Fabrizi Sante nei confronti della UnipolSai S.p.A., da Micozzi Fabrizio nei confronti della Groupama Assicurazioni S.p.A. e da Baldelli Antonio nei confronti della Amissima Assicurazioni S.p.A. (già Carige Assicurazioni S.p.A.).

2. Eccezione di estinzione del presente giudizio ex art. 75 c.p.p.

A fondamento di detta eccezione Trulli Alessia ha allegato la circostanza che, dopo l'introduzione del presente giudizio, la Curatela del fallimento della Industriale Pontina s.r.l. si è costituita parte civile nel procedimento penale promosso a carico degli amministratori – di fatto e di diritto – asseritamente anche per gli illeciti posti a base dell'azione di responsabilità all'attenzione.

Ciò posto, va rammentato che l'art. 75, I co., ultima parte, c.p.p. testualmente dispone che l'esercizio della facoltà del danneggiato da reato di trasferire in sede penale la domanda risarcitoria già formulata in sede civile, comporta la rinuncia agli atti del giudizio civile medesimo, senza necessità di statuizione in ordine alle spese, atteso che anche per esse competente a provvedere, all'esito della *traslatio*, diviene il giudice penale.

In tal senso, d'altro canto, si è espressa anche la Suprema Corte, la quale ha ribadito che “il trasferimento dell'azione civile nel processo penale produce di diritto la rinuncia dell'attore al giudizio civile, sicché il giudice civile deve, anche d'ufficio, dichiarare l'estinzione del processo, senza che sia necessaria l'accettazione della parte, ed alla sola condizione che dagli atti risulti l'avvenuto trasferimento dell'azione civile nel processo penale, sul fondamento, ben s'intende, dell'accertata identità (alla stregua dei comuni canoni di identificazione delle azioni: *personae, petitum, causa petendi*) delle due azioni” (Cass. Civ., Sez. I, 14 maggio 2003, n. 7396).

Peraltro, anche il Giudice delle Leggi ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 75, I co., c.p.p. - con riferimento agli artt. 3, 24 e 25 Cost. - nella parte in cui tale norma, a differenza di quanto stabilito dall'art. 306 c.p.c. in tema di estinzione del giudizio per rinuncia agli atti, non prevede che il trasferimento dell'azione nel processo penale avvenga solo se vi è l'accettazione delle parti costituite, che potrebbero avere, invece, interesse a conseguire una pronuncia che accerti l'eventuale infondatezza della domanda; a tale conclusione la Corte Costituzionale è pervenuta considerando che “*la logica sottesa alla norma del processo civile invocata quale tertium comparationis (n.d.r., art. 306 c.p.c.) non può valere per l'ipotesi di trasferimento dell'azione civile dalla sede propria a quella penale, posto che in tale evenienza è la stessa azione - e quindi il medesimo processo - a proseguire in altra sede, con la conseguenza che l'accertamento di merito sulla fondatezza della domanda viene ad essere compiutamente espletato, addirittura con possibilità difensive maggiori per l'imputato convenuto*” (Corte Costituzionale, 23 maggio 2002, n. 211).

Non par superfluo rammentare, inoltre, che anche le Sezioni Unite della Suprema Corte, in tempi relativamente recenti, hanno avuto modo di occuparsi della portata del disposto di cui all'art. 75 c.p.p., evidenziando quanto segue: “*Che la rinuncia agli atti del giudizio di cui parla l'art. 75 non si identifichi con l'istituto previsto dall'art. 306 c.p.c. appare palese, sol che si consideri che l'effetto estintivo non può seguire all'accettazione della controparte, in quanto il trasferimento è espressamente definito dalla norma come una facoltà e la*

mancata accettazione si configurerebbe come un'opposizione a tale facoltà. E' allora giocoforza ritenere che la norma regoli in realtà la litispendenza, al fine precipuo di evitare contrasti di giudicati. Con la differenza, rispetto alla disciplina civilistica, che non sarà il secondo giudice a doverla dichiarare, con effetto estintivo, ma il giudice civile, precedentemente adito. E' allora da ritenersi che l'estinzione operi sì d'ufficio, nel senso che non è necessaria l'eccezione di parte, ma possa essere dichiarata solo in quanto, nel momento in cui il giudice trae consapevolezza della situazione processuale, per effetto della segnalazione della controparte o autonomamente, persista la ricordata situazione di litispendenza e non vi sia stata pronuncia sull'azione civile in sede penale" (in tal senso, Cass. CIV., SS.UU., 5 aprile 2013 n. 8353).

2.1 Esame della fattispecie concreta.

Alla luce delle considerazioni sopra svolte, deve ritenersi che presupposto indispensabile per la definizione del giudizio civile di responsabilità con mera declaratoria di estinzione per rinuncia ex art. 75 c.p.c. è, in ogni caso, l'accertamento della identità (alla stregua dei comuni canoni di identificazione delle azioni: *personae, petitum, causa petendi*) delle due azioni, ovvero di quella già promossa in sede civile e di quella successivamente fatta valere in sede penale con la costituzione di parte civile.

Ebbene, proprio in considerazione di quanto sopra deve risolutamente escludersi che, sia pur con limitato riferimento all'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori Trulli Alessia e Iannotta Luciano, possa pervenirsi alla declaratoria della estinzione del presente giudizio per rinuncia, non sussistendo la cennata identità dell'oggetto delle due azioni.

Invero, dalla documentazione allegata è inferibile che nel procedimento penale n. 9583/2012 R.G.N.R. – nel quale la Curatela si è costituita parte civile con atto dell'8 luglio 2015 - Trulli Alessia e Iannotta Luciano sono imputati del reato previsto e punito dagli artt. 110 c.p.c, 216, I co., n. 1, e 223 del R.D. n. 267/1942, perché in concorso tra loro - nella rispettiva qualità di amministratore di diritto e di amministratore di fatto della Industriale Pontina s.r.l. (già Antares Industriale Group S.p.A.) – *“occultavano e, comunque, distraevano i beni di tale società e, in*

particolare, numerosi veicoli detenuti in forza di contratti di leasing, tra cui un trattore stradale, un escavatore cingolato, quattro semirimorchi, un rullo, un impianto di frantumazione e tre carri ponte ed un Iveco Trakket concessi in leasing, nonché due semirimorchi, quattro autocarri ed un Iveco Magirus di proprietà". Ed è, naturalmente, avendo riguardo ai cennati "addebiti" che la Curatela, con l'atto di costituzione di parte civile, ha formulato in sede penale le proprie domande risarcitorie.

Per converso, l'azione civile all'attenzione ha un oggetto non solo più ampio ma – a ben guardare - anche del tutto diverso rispetto a quello introdotto in sede penale.

Invero in questa sede la Curatela del Fallimento della Industriale Pontina s.r.l. ha articolato le sue pretese risarcitorie correlandole, innanzitutto, alla prosecuzione dell'attività sociale nonostante il verificarsi di una causa di scioglimento della società.

L'attrice, poi, ha sì lamentato che *"dal 2008 i suddetti organi amministrativi (n.d.r. Trulli Alessia e Iannotta Luciano nella rispettiva veste di amministratore di diritto e di asserito amministratore di fatto della Industriale Pontina s.r.l.) hanno, con una serie di alienazioni prive di un reale corrispettivo o comunque perfezionate per un corrispettivo inadeguato rispetto al valore dei beni, dismesso l'intero patrimonio sociale sottraendolo alla garanzia dei creditori e depauperando la società"*.

Tuttavia nel prosieguo del pur sintetico atto di citazione la Curatela ha descritto e richiamato sinteticamente gli atti di dismissione dei beni sociali oggetto di doglianza; e nessuno di tali atti ha ad oggetto i veicoli e mezzi industriali di cui al capo di imputazione nel procedimento penale, concernendo, invece, beni immobili e rami d'azienda.

Pertanto, l'eccezione di estinzione del presente giudizio, per rinuncia ex art. 75 c.p.c., va disattesa.

3. Esame delle domande proposte nei confronti di Iannotta Luciano.

3.1 Considerazioni di ordine generale in merito alla nozione di amministratore di fatto di società.

In proposito va rammentato che è ben vero che, a partire dalla nota Sentenza della Corte di Cassazione n. 9795 del 14 settembre 1999, è ormai pacifica in dottrina e giurisprudenza l'affermazione secondo cui le norme che disciplinano la responsabilità degli amministratori (e dei direttori generali) delle società di capitali, sono applicabili anche a coloro si siano ingeriti nella gestione sociale in assenza di una qualsivoglia investitura formale.

Resta, tuttavia, fermo che l'individuazione, per i fini di cui sopra, della figura del cd. amministratore di fatto presuppone la specifica allegazione e la prova che le funzioni gestorie svolte in via di fatto abbiano assunto carattere sistematico e continuativo e non si siano esaurite, quindi, nel compimento di alcuni atti di natura eterogenea.

In altri termini, per l'affermazione della responsabilità per *mala gestio* in capo ad un soggetto che si assume aver svolto in via di fatto le funzioni gestorie, occorre che l'istante provi, innanzitutto, l'invocata "veste" di amministratore di fatto in capo al convenuto in responsabilità; e, come noto, le condizioni al ricorrere delle quali sussiste la figura dell'amministratore di fatto sono: 1) l'assenza di una efficace investitura assembleare; 2) l'attività gestoria esercitata non occasionalmente ma continuativamente ed in maniera sistematica; 3) l'esercizio, in concreto, di funzioni riservate alla competenza degli amministratori di diritto; 4) l'autonomia decisionale (non necessariamente surrogatoria, ma almeno cooperativa non subordinata) rispetto agli amministratori di diritto.

Amministratore di fatto è, dunque, colui che, senza valido titolo - p.es. per nomina irregolare ovvero per usurpazione dei poteri - gestisce, da solo o anche con l'amministratore formale, la società, esercitando con sistematicità e completezza un potere di fatto corrispondente a quello degli amministratori di diritto.

Sul punto la Suprema Corte, anche di recente, ha evidenziato quanto segue: "*Ai fini della corretta individuazione dell'amministratore di fatto si richiede l'accertamento dell'avvenuto inserimento nella gestione dell'impresa. E tale inserimento è a sua volta desumibile dalle direttive impartite e dal condizionamento delle scelte operative della società (cfr. Sez. I^a n. 28819-08; n.*

6719-08; n. 9795-99). Esso tuttavia presuppone che le funzioni gestorie abbiano giustappunto avuto carattere di sistematicità e completezza. Difatti, è certamente vero che i responsabili della violazione delle norme poste a presidio della corretta gestione della società non vanno individuati sulla base della loro qualificazione formale quanto piuttosto per il contenuto delle funzioni da essi concretamente esercitate. Ma non è men vero che in mancanza di una investitura da parte della società, è possibile enucleare in un determinato soggetto la figura dell'amministratore di fatto le volte in cui le funzioni gestorie, svolte appunto in via di fatto, non si siano esaurite nel compimento di atti di natura eterogenea e occasionale, essendo la sistematicità sintomatica - come detto - dell'assunzione di quelle funzioni" (Cass. Civ., Sez. I, 1 marzo 2016, n. 4045).

3.2

Fatte tali considerazioni e passando all'esame della fattispecie concreta deve rilevarsi che la Curatela attrice, nel termine di decadenza per le allegazioni assertive, non ha neppure indicato specificamente le attività gestorie in concreto espletate da Iannotta Luciano e le circostanze indicative di una sistematico esercizio, da parte dello Stesso, di funzioni e poteri di amministrazione all'interno della Antares Industriale Group S.p.A. (poi Industriale Pontina s.r.l.).

Ed infatti, nell'atto introduttivo del giudizio l'istante si è limitata a dedurre quanto segue: "[...] *in realtà la società in questione era gestita dal sig. Luciano Iannotta, vero amministratore di fatto della stessa*".

Nessuna precisazione o più specifica allegazione è stata svolta, sul punto, dalla Curatela attrice con la memoria ex art. 183, VI co., n. 1, c.p.c. nonostante le contestazioni e difese svolte da Iannotta Luciano.

Indi, con la memoria ex art. 183, VI co., n. 2, c.p.c. la Curatela, all'asserito fine di dimostrare la veste di amministratore di fatto in capo a Iannotta Luciano – e non potendo evidentemente chiedere la prova di circostanze di fatto concrete e specifiche, mai allegate – ha chiesto epletarsi l'interrogatorio formale di Trulli Alessia affinché quest'Ultima confermasse di aver dichiarato al Curatore fallimentare che la Industriale Pontina s.r.l. (già Antares Industriale Group S.p.A.) era amministrata in via di fatto da Iannotta Luciano.

Senonché da un canto la qualità e veste di pubblico ufficiale rivestita dal Curatore verbalizzante certamente rendeva e rende superflua la conferma di dichiarazioni che il medesimo Curatore ha riportato come provenienti da Trulli Alessia. D'altro canto – per quanto di interesse nella fattispecie concreta – non può non rammentarsi che l'interrogatorio formale, in quanto finalizzato ad una eventuale confessione, non può che avere ad oggetto circostanze sfavorevoli all'interpellando; e ciò non può dirsi certamente con riferimento all'interrogatorio formale che la Curatela intendeva deferire a Trulli Alessia, posto che, al contrario, quest'Ultima trarrebbe certamente beneficio dall'affiancare a sé altro soggetto responsabile in via solidale dei danni lamentati dalla parte avversa.

Dal che discende, poi, che a comprovare l'asserita veste di amministratore di fatto di Iannotta Luciano neppure potrebbero valere le risultanze del verbale delle dichiarazioni rese dalla medesima Trulli Alessia al Curatore fallimentare.

Pertanto, non risultando neppure specificamente prospettate – e men che mai dimostrate – circostanze da cui inferire l'esercizio in via di fatto, da parte di Iannotta Luciano, in maniera continuativa e sistematica, di attività di gestione della Industriale Pontina s.r.l. (già Antares Industriale Group S.p.A.) non possono che disattendersi le domande risarcitorie formulate nei confronti dello Stesso sul presupposto della sua veste di amministratore di fatto della società poi fallita.

4. Azione di responsabilità nei confronti di Trulli Alessia.

4.1 Addebito avente ad oggetto la vendita, a prezzo incongruo ed in favore di asserite "società di comodo" di immobili e rami d'azienda già di pertinenza della Antares Industriale Group S.p.A (poi Industriale Pontina s.r.l.).

E' incontestato tra le parti che la Curatela odierna attrice, con riferimento agli atti di vendita di immobili e di cessione di rami d'azienda qui in contestazione, ha esercitato azione revocatoria innanzi al Tribunale di Latina.

Ebbene, detta circostanza di per sé vale ad escludere la sussistenza, allo stato, di un pregiudizio al patrimonio sociale ed alla massa dei creditori passibile di ristoro a carico di Trulli Alessia, posto che l'azione di responsabilità per asserito "depauperamento" del patrimonio sociale presuppone che i beni per cui è doglianza risultino definitivamente sottratti alla funzione di garanzia.

Ad ogni buon conto, per mera completezza di argomentazione va osservato che mentre la Curatela ha formulato in proposito contestazioni del tutto generiche, senza neppure indicare e quantificare lo specifico pregiudizio patrimoniale eziologicamente correlato ai citati atti di disposizione di beni immobili e rami d'azienda di pertinenza della società poi fallita, Trulli Alessia ha depositato copia dell'elaborato redatto dal Consulente incaricato dal P.M. nell'ambito delle indagini che hanno poi condotto al rinvio a giudizio della medesima amministratrice di diritto e di Iannotta Luciano per i soli fatti sopra già indicati.

Ebbene, nella cennata relazione peritale – svolta con riferimento a tutti gli atti di disposizione oggetto di doglianza nella presente sede – il Consulente incaricato dal P.M. ha evidenziato quanto segue: *“La Guardia di Finanza di Terracina ha accertato che 1) i prezzi delle cessioni sono stati realmente versati dalle società cessionarie; 2) per eseguire il pagamento le cessionarie hanno utilizzato strumenti tracciabili quali assegni bancari, assegni circolari, bonifici ed, in minima parte, contante; 3) le operazioni di addebito risultano regolarmente riportate sui conti societari delle cessionarie”*; il medesimo Consulente ha, poi, specificato quanto segue: *“Nulla ha riferito la Guardia di finanza sulla presunta incongruità dei prezzi di cessione segnalata dal Curatore fallimentare il quale, tuttavia, non chiarisce il percorso metodologico e valutativo utilizzato. Sul punto gli esiti delle verifiche svolte inducono lo scrivente a non confermare le conclusioni cui giunge l'organo fallimentare [...]. Gli accertamenti svolti hanno evidenziato che, ad eccezione della vendita del terreno industriale di cui al contratto del 02.10.2008, in cui il prezzo di vendita è di poco inferiore al valore minimo commerciale [...], la misura dei prezzi praticati risulta in linea con i valori di mercato o catastali e, pertanto, non definibile incongrua”*.

Non a caso, del resto, il P.M., all'esito delle indagini svolte, ha chiesto il rinvio a giudizio di Trulli Alessia e di Iannotta Luciano per i soli atti di distrazione e sottrazione di veicoli e beni mobili strumentali e non, invece, per le vendite di immobili e cessioni di rami d'azienda pur “denunciate” dal Curatore con la relazione ex art. 33 L.F..

4.2 Prosecuzione dell'attività d'impresa nonostante il verificarsi di una causa di scioglimento della società.

Atteso il tenore degli addebiti formulati dalla Curatela attrice par d'uopo svolgere brevi considerazioni in ordine alla responsabilità per la prosecuzione della gestione caratteristica e dell'attività di impresa nonostante il verificarsi di una causa di scioglimento della società.

Orbene, è indubbio che laddove la società abbia riportato perdite tali da ridurre il capitale al di sotto del limite legale, gli amministratori, in forza di specifiche prescrizioni normative (art. 2447 c.c. ed artt. 2485 e 2486 c.c.), hanno l'obbligo di convocare senza indugio l'assemblea dei soci per deliberare la trasformazione o la ricapitalizzazione della società ovvero, in difetto, porre la stessa in liquidazione; ed invece gli amministratori, ove, mediante artifici contabili, abbiano occultato le reali perdite sociali o, comunque, abbiano proseguito l'attività caratteristica della società nonostante il verificarsi della causa di scioglimento di cui all'art. 2484, n. 4, c.c., sono tenuti a rispondere di eventuali danni conseguenti a detta "condotta antiggiuridica".

Tuttavia, l'affermazione della responsabilità dell'amministratore per la violazione degli obblighi discendenti dall'art. 2447 c.c. e dagli artt. 2485 e 2486 c.c. presuppone che a) risulti specificamente il momento a partire dal quale non doveva più essere proseguita l'attività di impresa caratteristica della società; b) risulti che, in epoca successiva alla perdita del capitale sociale, siano state poste in essere attività estranee ad una logica meramente conservativa; c) proprio la prosecuzione della gestione caratteristica e dell'attività di impresa abbia aggravato la perdita patrimoniale a carico della società.

Pertanto, ove si invochi il titolo di responsabilità da ultimo menzionato, occorre non solo che siano specificamente allegare e dimostrate circostanze utili per gli accertamenti di cui sopra, ma anche che siano offerti elementi per la quantificazione del danno eziologicamente connesso a tale addebito.

In particolare deve escludersi che, nel caso di fallimento della società, il pregiudizio patrimoniale eziologicamente connesso alla indebita prosecuzione dell'attività d'impresa possa quantificarsi, *sic et simpliciter*, facendo riferimento

alla differenza tra passivo accertato ed attivo realizzato in sede concorsuale (o, men che mai, in importo corrispondente all'intero passivo accertato).

Invero la Suprema Corte, nel censurare finanche il ricorso al criterio del differenziale dei netti patrimoniali, ha evidenziato, tra l'altro, che *“non tutta la perdita riscontrata dopo il verificarsi della causa di scioglimento può essere riferita alla prosecuzione dell'attività d'impresa, potendo essa in parte prodursi anche in pendenza di liquidazione o durante il fallimento, per il solo fatto della svalutazione dei cespiti aziendali in ragione del venir meno dell'efficienza produttiva e dell'operatività dell'impresa.”* (in tal senso, *ex plurimis*, Cass. Civ., 23 giugno 2008, n. 17033).

In particolare, nel corpo della motivazione della sentenza citata la Corte di Cassazione ha evidenziato quanto segue: *“Questa Corte ha affermato che per “nuove operazioni” - le quali non possono essere intraprese dagli amministratori quando si sia verificato un fatto che determina lo scioglimento della società - s'intendono tutti quei rapporti giuridici che, svincolati dalle necessità inerenti alla liquidazione delle attività sociali, vengono costituiti dagli amministratori, con assunzione di ulteriori vincoli per l'ente, e siano preordinati al conseguimento di nuovi utili (Cass. 16.2.2007, n. 3694; Cass. 28.1.1995, n. 1035; Cass. 10.9.1995, n. 9887). Ed ancora si è detto, con maggior precisione, che l'art. 2449 c.c. esprime sul piano normativo la coerente conseguenza del fatto che, dopo il verificarsi della causa di scioglimento, il patrimonio sociale non può più considerarsi destinato, qual era in precedenza, alla realizzazione dello scopo sociale, onde gli amministratori non possono più utilizzarlo a tal fine, ma sono abilitati a compiere soltanto quegli atti correlati strumentalmente al diverso fine della liquidazione dei beni, restando ad essi inibito il compimento di nuovi atti d'impresa suscettibili di porre a rischio il diritto dei creditori e degli stessi soci (Cass. 12.6.1997, n. 5275). [...]*

Questa Corte ha osservato che nel caso in cui l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori di una società trovi fondamento nella violazione del divieto di intraprendere nuove operazioni, a seguito dello scioglimento della società derivante dalla riduzione del capitale sociale al di sotto dei limiti previsti

dall'art. 2447 c.c., non è giustificata la liquidazione del danno in misura pari alla differenza tra l'attivo ed il passivo accertati in sede fallimentare, non essendo configurabile l'intero passivo come frutto delle nuove operazioni intraprese dagli amministratori, ma dovendosi ascrivere lo stesso, almeno in parte, alle perdite pregresse che avevano logorato il capitale (Cass. 23.7.2007, n. 16211)".

Ciò posto, con riferimento alla fattispecie concreta non può non rilevarsi come la Curatela attrice, a fondamento della domanda risarcitoria, abbia svolto deduzioni del tutto generiche, senza offrire elementi di sorta da cui inferire se Trulli Alessia abbia effettivamente disatteso gli obblighi gravanti a suo carico in forza delle previsioni degli artt. 2447, 2485 e 2486 c.c., se abbia in concreto proseguito l'attività di impresa e la gestione caratteristica – in un'ottica non meramente conservativa - pur dopo il verificarsi di una causa di scioglimento della Industriale Pontina s.r.l. (già Antares Industriale Group S.p.A.), e soprattutto se ed in quale misura le asserite violazioni addebitabili a Trulli Alessia abbiano cagionato un danno alla società ed alla massa dei creditori in termini di incremento delle passività e di riduzione delle attività.

Peraltro, una specifica allegazione in tal senso si imponeva nel caso di specie ove si consideri che

- dalla documentazione versata in atti risulta che Trulli Alessia convocava, per il 29.07.2009, l'assemblea dei soci con all'ordine del giorno, tra l'altro, i seguenti argomenti: "Approvazione bilancio 2008, ripianamento perdite e contestuale trasformazione della società in società a responsabilità limitata con fissazione del capitale sociale ad euro 60.000,00";
- dal verbale della cennata assemblea del 29.07.2009 risulta che, nel frangente, approvato il bilancio relativo all'esercizio 2008 - dal quale risultavano perdite per euro 5.200.177,00 - ed evidenziato che dalla situazione patrimoniale al 30.06.2009 non emergevano ulteriori perdite, si deliberava di ripianare le perdite accertate mediante utilizzo della riserva non distribuibile (euro 1.200.000,00), degli utili dell'anno 2007 portati a nuovo (euro 555.825,00), ed utilizzo del capitale sociale (pari, nel

complesso, ad euro 3.500.000,00) per la copertura delle residue perdite ammontanti ad euro 3.444.352,00;

- dal medesimo verbale risulta, poi, che contestualmente si deliberava di fissare il capitale sociale ad euro 60.000,00, con destinazione dell'eccedenza di euro 9.529,00 a riserva straordinaria, e di trasformare la società in s.r.l. con la nuova denominazione di Industriale Pontina s.r.l.,

Non va taciuto, inoltre, che la medesima Curatela ha addebitato agli amministratori l'operata dismissione, già a decorrere dal 2008, di immobili, rami d'azienda e beni strumentali della società poi fallita; e non è chi non veda come siffatta circostanza indurrebbe, piuttosto, a ritenere che, pur in difetto di formale messa in liquidazione della società, l'amministratrice convenuta abbia di fatto avviato un'attività liquidatoria (piuttosto che proseguire senza soluzione di continuità la gestione caratteristica e l'attività d'impresa).

Ad ogni buon conto, è certamente immeritevole di seguito la pretesa della Curatela di ottenere, a titolo risarcitorio, l'intero ammontare del passivo accertato in sede concorsuale.

Orbene, non si ignora l'indirizzo - in passato espresso dalla giurisprudenza, anche dell'intestato Tribunale - secondo cui nell'azione di responsabilità promossa dal Curatore nei confronti degli amministratori della società fallita era ben dato quantificare il danno risarcibile in importo corrispondente alla differenza tra passivo accertato ed attivo realizzato, quante volte fosse stato disatteso l'obbligo di regolare tenuta o, comunque, di custodia e consegna della documentazione contabile.

Deve, tuttavia, rammentarsi che l'indirizzo di cui sopra è stato sottoposto a critica dalle Sezioni Unite della Suprema Corte che - con considerazioni che questo Tribunale ritiene di condividere e fare proprie - hanno evidenziato come, anche nel caso di omessa o irregolare tenuta della contabilità sociale, il Curatore non possa, per ciò solo, invocare il criterio della differenza tra l'attivo ed il passivo per la determinazione del ristoro dovuto dai preposti alla gestione della società ed alle attività di controllo, sottraendosi all'onere di allegazione specifica e

di prova dei danni in concreto sofferti e dello stretto vincolo eziologico tra i pregiudizi lamentati e gli illeciti addebitati.

Segnatamente, sul punto la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con Sentenza n. 9100 del 6 maggio 2015, ha osservato quanto segue: *“I doveri imposti dalla legge, dall'atto costitutivo e dallo statuto agli amministratori di società sono assai variegati. [...] Ne discende che anche le conseguenze dannose - per la società e per i suoi creditori - che possano eventualmente scaturire dalla violazione dei suddetti doveri, dovendo essere in rapporto di causalità con quelle violazioni, non sono suscettibili di una considerazione unitaria, ma appaiono destinate a variare a seconda di quale sia stato l'obbligo di volta in volta violato dall'amministratore.*

In tanto, allora, ha senso parlare dell'individuazione del danno, del nesso di causalità che deve sussistere tra il danno medesimo e la condotta illegittima ascritta all'amministratore, della liquidazione del quantum debeatur e degli oneri di prova che gravano in proposito sulle parti del processo, in quanto si sia prima ben chiarito quale è il comportamento che si imputa all'amministratore di aver tenuto e quale violazione, tra i molteplici doveri gravanti sul medesimo amministratore, quel comportamento ha integrato.

Questa premessa - forse ovvia, ma indispensabile - pone le basi per rispondere al quesito rivolto alle sezioni unite, che concerne sì una questione di onere della prova del danno e del nesso di causalità, ma prima ancora richiede sia messo bene a fuoco il profilo dell'allegazione, che della prova costituisce l'antecedente logico.

Giova allora partire dal fondamentale insegnamento di Sez. un. n. 13533 del 2001, a mente del quale il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento. Ne viene confermata, per il profilo che qui interessa, la necessità che l'inadempimento del convenuto, pur non dovendo esser provato dall'attore, sia nondimeno da costui allegato.

[...] *Si rivela particolarmente calzante quanto affermato da Sez. Un. n. 577 del 2008: cioè che l'inadempimento rilevante nell'ambito delle azioni di responsabilità da risarcimento dei danni nelle obbligazioni cosiddette di comportamento non è qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisca causa (o concausa) efficiente del danno", sicchè "l'allegazione del creditore non può attenersi ad un inadempimento, qualunque esso sia, ma ad un inadempimento per così dire qualificato, e cioè astrattamente efficiente alla produzione del danno".*

[...] *Ci si deve allora anzitutto chiedere se e quale tra gli inadempimenti ("qualificati") in cui può incorrere l'amministratore di società, e che l'attore deve aver allegato quale ragione della sua domanda risarcitoria, sia astrattamente efficiente a produrre un danno che si assuma corrispondente all'intero deficit patrimoniale accumulato dalla società fallita ed accertato nell'ambito della procedura concorsuale. E' evidente che lo potrebbero essere, in ipotesi, soltanto quelle violazioni del dovere di diligenza nella gestione dell'impresa così generalizzate da far pensare che proprio a cagione di esse l'intero patrimonio sia stato eroso e si siano determinate le perdite registrate dal curatore, o comunque quei comportamenti che possano configurarsi come la causa stessa del dissesto sfociato nell'insolvenza (ma, se avessero soltanto aggravato il dissesto, unicamente tale aggravamento potrebbe essere ricollegato a quelle violazioni).*

Qualora, viceversa, una tale ampiezza di effetti dell'inadempimento allegato non sia neppure teoricamente concepibile, la pretesa d'individuare il danno risarcibile nella differenza tra passivo ed attivo patrimoniale, accertati in sede fallimentare, risulta fatalmente priva di ogni base logica [...].

Se dunque, per le ragioni appena esposte, non pare predicabile che, in difetto di specifiche ragioni che lo giustifichino, il deficit patrimoniale fatto registrare dalla società in fallimento venga automaticamente posto a carico dell'amministratore come conseguenza della violazione da parte sua del generale obbligo di diligenza nella gestione dell'impresa sociale, tanto meno una simile conclusione sarebbe giustificabile quando l'inadempimento addebitato al medesimo amministratore si riferisca alla violazione di doveri specifici, cui

corrispondono comportamenti potenzialmente idonei a determinare, a carico del patrimonio sociale, soltanto effetti altrettanto specifici e ben delimitati.

[...] Che la tenuta delle scritture contabili sia uno dei doveri gravanti sugli amministratori di società è fuori discussione, ed è quindi ugualmente indiscutibile che il mancato rinvenimento di tali scritture da parte del curatore del fallimento giustifichi l'allegazione dell'inadempimento di quel dovere da parte dell'amministratore convenuto nell'azione di responsabilità. Ma, in coerenza con i principi generali sopra richiamati, occorre domandarsi se e quale pregiudizio sia potenzialmente ricollegabile a tale specifica violazione, in termini di danno emergente o di lucro cessante a carico del patrimonio sociale.

La circostanza che il mancato rinvenimento delle scritture contabili (ma lo stesso potrebbe dirsi per la loro irregolare tenuta) non consenta al curatore del fallimento di ricostruire con sufficiente certezza le vicende che hanno condotto all'insolvenza dell'impresa può esser forse addotta, essa stessa, come una causa di danno, almeno nella misura in cui ciò comporti un maggiore onere nell'espletamento dei compiti del curatore ed, eventualmente, un aggravio dei costi della procedura destinato ad incidere negativamente sull'attivo disponibile. Nè può in assoluto escludersi l'eventualità di altri effetti dannosi ricollegabili alla mancanza di dette scritture; ma neppure in questo caso appare logicamente plausibile il farne discendere la conseguenza dell'insolvenza o dello sbilancio patrimoniale della società divenuta insolvente. La contabilità registra gli accadimenti economici che interessano l'attività dell'impresa, non li determina; ed è da quegli accadimenti che deriva il deficit patrimoniale, non certo dalla loro (mancata o scorretta) registrazione in contabilità.

Può dunque condividersi l'affermazione di Cass. 5876/2011 e 7606/2011, secondo cui l'omessa tenuta della contabilità integra la violazione di specifici obblighi di legge in capo agli amministratori, ed è vero che tale violazione risulta di per sè (almeno potenzialmente) idonea a tradursi in un pregiudizio per il patrimonio sociale. Non può tuttavia farsene in alcun modo derivare la conseguenza che quel pregiudizio si identifichi nella differenza tra il passivo e l'attivo accertati in sede fallimentare.

[...] il principio della prossimità o disponibilità della prova non sembra invocabile nella fattispecie in esame. La sua applicazione, infatti, postula pur sempre che, come già prima ampiamente sottolineato, l'attore abbia allegato un inadempimento del convenuto almeno astrattamente idoneo a porsi come causa del danno di cui pretende il risarcimento. Solo a tale condizione si potrà ipotizzare il suo esonero dalla dimostrazione del nesso di causalità che (soprattutto in senso giuridico) deve esistere tra l'inadempimento ed il danno, se la prova dipenda da fatti o circostanze di cui egli non è in grado di disporre e che sono invece nella disponibilità del convenuto. Ma la mancanza o l'irregolarità della contabilità sociale - anche questo già lo si è detto - non sono legate da alcun potenziale nesso eziologico con il danno costituito dal deficit patrimoniale accertato in sede fallimentare.

Postulare che l'amministratore debba rispondere dello sbilancio patrimoniale della società sol perchè non ha correttamente adempiuto l'obbligo di conservazione delle scritture contabili ed ha reso perciò più arduo il compito ricostruttivo del curatore fallimentare equivale, in tale situazione, ad attribuire al risarcimento del danno così identificato una funzione palesemente sanzionatoria [...] ma non lo si può ammettere al di fuori dei casi nei quali una qualche norma di legge chiaramente lo preveda, ostandovi il principio desumibile dall'art. 25 Cost, comma 2, nonchè dall'art. 7 della Convenzione Europea sulla salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali.

Sulla scorta delle considerazioni di cui sopra, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno, quindi, enunciato i seguenti principi di diritto: "Nell'azione di responsabilità promossa dal curatore del fallimento di una società di capitali nei confronti dell'amministratore della stessa l'individuazione e la liquidazione del danno risarcibile dev'essere operata avendo riguardo agli specifici inadempimenti dell'amministratore, che l'attore ha l'onere di allegare, onde possa essere verificata l'esistenza di un rapporto di causalità tra tali inadempimenti ed il danno di cui si pretende il risarcimento.

Nelle predette azioni la mancanza di scritture contabili della società, pur se addebitabile all'amministratore convenuto, di per sè sola non giustifica che il

danno da risarcire sia individuato e liquidato in misura corrispondente alla differenza tra il passivo e l'attivo accertati in ambito fallimentare, potendo tale criterio essere utilizzato soltanto al fine della liquidazione equitativa del danno, ove ricorrano le condizioni perchè si proceda ad una liquidazione siffatta, purchè siano indicate le ragioni che non hanno permesso l'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell'amministratore e purchè il ricorso a detto criterio si presenti logicamente plausibile in rapporto alle circostanze del caso concreto".

In definitiva, dunque, nel caso di specie vanno integralmente rigettate anche le domande risarcitorie formulate dalla Curatela nei confronti di Trulli Alessia.

5. Domanda di risarcimento dei danni per lite temeraria, proposta da Iannotta Luciano.

Ritiene, poi, il Tribunale che vada rigettata la domanda formulata da Iannotta Luciano, volta ad ottenere la condanna della Curatela attrice al risarcimento dei danni per lite temeraria.

In proposito, par d'uopo rammentare che l'affermazione della responsabilità processuale aggravata della parte soccombente, secondo la previsione dell'art. 96, I co., c.p.c., postula, oltre al carattere totale di tale soccombenza, che l'avversario deduca e dimostri la concreta ed effettiva esistenza di un danno, quale conseguenza del comportamento processuale della parte medesima, nonché la ricorrenza, in detto comportamento, del dolo o della colpa grave, cioè della consapevolezza, o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle proprie tesi, ovvero del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoperati per agire o resistere in giudizio.

Ciò posto, con riferimento alla fattispecie concreta non può non rilevarsi che Iannotta Luciano, pur gravata dall'onere di specifica allegazione e prova, non ha offerto elementi da cui inferire che, per effetto dell'iniziativa e della condotta processuale della parte avversa, abbia sofferto un qualche pregiudizio risarcibile; pregiudizio che, come noto, non può che essere diverso ed ulteriore rispetto all'onere economico sopportato per la difesa tecnica, atteso che quest'ultimo è

coperto, invece, dalle previsioni di cui agli artt. 91 e ss. c.p.c. e dalla rifusione delle spese di lite contemplata a carico della parte soccombente.

Ritiene, inoltre, il Tribunale di non ravvisare neppure i presupposti per l'attivazione dei poteri ufficiosi di cui all'art. 96, III co., c.p.c. attese le complessive ragioni alla base della presente decisione e la peculiarità delle vicende dedotte in lite.

Spese processuali

Alla soccombenza consegue la condanna della Curatela del Fallimento della Pontina Industriale s.r.l. (già Antares Industriale Group S.p.A.) alla rifusione, in favore tanto dei convenuti che delle Compagnie di assicurazione chiamate in causa, delle spese del presente giudizio, nella misura liquidata in dispositivo facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e tenendo conto della natura e del valore della controversia, del numero e del rilievo delle questioni affrontate nonché delle attività espletate.

In particolare, la Curatela attrice va condannata alla rifusione anche in favore delle Compagnie di assicurazione posto che la chiamata in causa delle Stesse si è resa necessaria in conseguenza della iniziativa giudiziaria assunta dall'odierna attrice nei confronti dei componenti del collegio sindacale.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma – Sezione specializzata in materia d'impresa, come sopra composto, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al N. 67610/2015 R.G., così provvede:

- Dichiarare estinte per prescrizione le pretese risarcitorie azionate dalla Curatela del Fallimento della Pontina Industriale s.r.l. (già Antares Industriale Group S.p.A.) nei confronti di Fabrizi Sante, Micozzi Fabrizio e Baldelli Antonio.
- Dichiarare assorbite, nella pronuncia di cui sopra, le domande di garanzia proposte da Fabrizi Sante nei confronti della UnipolSai S.p.A., da Micozzi Fabrizio nei confronti della Groupama Assicurazioni S.p.A. e da Baldelli


Antonio nei confronti della Amissima Assicurazioni S.p.A. (già Carige Assicurazioni S.p.A.).

- Rigetta le domande proposte dalla Curatela del Fallimento della Pontina Industriale s.r.l. (già Antares Industriale Group S.p.A.) nei confronti di Iannotta Luciano e Trulli Alessia.
- Rigetta la domanda di risarcimento dei danni per lite temeraria, proposta da Iannotta Luciano.
- Condanna la Curatela del Fallimento della Pontina Industriale s.r.l. (già Antares Industriale Group S.p.A.) alla rifusione, in favore dei convenuti Iannotta Luciano, Trulli Alessia, Fabrizi Sante, Micozzi Fabrizio e Baldelli Antonio, nonché delle chiamate in causa UnipolSai S.p.A., Groupama Assicurazioni S.p.A. ed Assima Assicurazioni S.p.A. (già Carige Assicurazioni S.p.A.), delle spese del presente giudizio che liquida – per ciascuna delle suddette parti - in euro 38.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso, in Roma, nella Camera di Consiglio del 6 novembre 2018.


Il Giudice estensore

Clelia Buonocore



Il Presidente

Giuseppe Di Salvo



TRIBUNALE FALLIMENTARE DI LATINA CONDANNATO A PAGARE IN FAVORE IANNOTTA LUCIANO E CONVENUTI € 443.572,48 DI SPESE LEGALI

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
 Depositato in Cancelleria
 Roma, il 22 NOV 2018
 Il Funzionario Giudiziario
 Patrizia Cuttillo

